

COMUNE DI BARLETTA

Decreto di espropriazione 28 maggio 2026, n. 9

Art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto Decreto di espropriazione n. 009/2026 del 28 maggio 2026.

Espropriazione dell'unità immobiliare sita in Barletta alla Via Sant'Andrea n. 44, censita nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, occorrente per l'attuazione dell'intervento di pubblica utilità denominato "La Sfida del Borgo - Intervento n. 1 - Recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per Atelier d'Arte e Mestieri" - Ditta esproprianda "sub. 6": Liuzzi Costantino, Liuzzi Damiana, Liuzzi Erminia, Liuzzi Filomena, Liuzzi Giovanni, Liuzzi Giuseppe, Liuzzi Luigi, Liuzzi Nicola, Liuzzi Rosa (fu Costantino) e Liuzzi Rosa (fu Michele).

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che** il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 prescrive manifestamente che tutti gli atti della procedura espropriativa, compreso il decreto di esproprio, vadano disposti nei confronti del soggetto che nei registri catastali risulti proprietario del bene espropriando, salvo che l'autorità espropriante non abbia avuto tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Da ciò si deduce che, fino al momento della liquidazione dell'indennità di esproprio, l'accertamento della proprietà dei beni da espropriare è riferita ancora ed esclusivamente ai soli registri catastali, rinviando in seguito, ossia all'atto del pagamento dell'indennità provvisoria o definitiva, la verifica probatoria degli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso;
- **che**, per l'esecuzione degli interventi in oggetto emarginati, si rende necessario espropriare **l'unità immobiliare** sita in Barletta alla Via Sant'Andrea n. 44, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, avente categoria catastale: A/5, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota patrimoniale alla ditta ascritta al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio**, che di seguito si va ad indicare: **Liuzzi Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **Liuzzi Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **e Filannino Isabella**, usufruttuaria catastale parziale;
- **che** il nono comma dell'art. 16 del T.U. stabilisce che l'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione ai chi non risulti proprietario del bene: quindi vengono esclusi i possessori, gli usufruttuari, gli affittuari e quant'altro;
- **che**, con deliberazione n. 95 del 04.06.2021, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "La Sfida del Borgo";
- **che** il suddetto progetto reca un ampio programma di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ivi incluso il progetto di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi;
- **che**, con deliberazione n. 101 del 14.06.2021, la Giunta comunale ha approvato l'elenco delle ditte catastali nonché gli esiti delle verifiche urbanistiche inerenti al progetto "La Sfida del Borgo", dando atto di indirizzo per l'avvio delle procedure espropriative;
- **che**, con deliberazione n. 19 del 28.10.2021, il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato - ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - il progetto

dell'opera pubblica denominato "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di che trattasi, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;

- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico degli immobili privati interessati dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14.01.2022, adottata con i poteri del Consiglio comunale, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 28.10.2021), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, comma 2, e art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili privati interessati dal progetto "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- **che**, ai sensi dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- **che**, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in argomento (recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri"), ai fini della declaratoria di pubblica utilità dell'opera, si è proceduto al previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 31 del Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Elab. PFTE_AM_PP_REV03);
- **che** il predetto piano particellare degli espropri è redatto in base alla mappa catastale aggiornata sulla quale sono individuati gli immobili da espropriare, e comprende inoltre l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili da espropriare, contenente tutti i dati catastali dei cespiti interessati nonché delle consistenze assoggettate e riportante altresì anche la specifica della stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, pari a complessivi € 331.780,00, corrispondenti al valore venale dei beni espropriandi valutato ed accertato da tecnico certificato che il Comune di Barletta (autorità espropriante) ha a tal uopo appositamente incaricato;
- **che** per l'unità immobiliare in fattispecie, sita alla Via Sant'Andrea n. 44, individuata nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, l'indennità provvisoria di espropriazione, ad essa correlata, è pari ad € 64.800,00;
- **che**, con deliberazione n. 67 del 18.03.2024, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica in discussione, ed ha altresì fatta propria la stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, per l'immobile in fattispecie pari ad € 64.800,00, su un totale di € 331.780,00, così come indicata nell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, di cui sopra, al "sub. 6";
- **che**, con la medesima deliberazione, è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con l'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO:

- **che**, ai fini del prosieguo dell'iter procedurale, sono state esperite le formalità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, mediante notizia al soggetto espropriando della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo*, ai fini della pubblica utilità dell'opera, nonché assolte le formalità di cui agli artt. 20 e 26 del T.U. medesimo, mediante comunicazione all'interessato della misura dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora della impossibilitata individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate, in via sostitutiva e/o supplementare, anche mediante pubblico avviso;

CONSIDERATO:

- **che** le predette comunicazioni nonché i predetti avvisi pubblici assegnano tutti un termine perentorio di 30 giorni, rispettivamente, dalla data di notificazione della comunicazione stessa, nonché dalla data di affissione dell'avviso all'Albo pretorio comunale, ovvero dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia, ovvero, in caso di differenti date, dalla data dell'ultima pubblicazione dell'avviso medesimo, per l'accettazione dell'indennità offerta ed, inoltre, riportano l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nel predetto termine di 30 giorni, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti, nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel suddetto termine di 30 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna dichiarazione espressa da parte dei **sigg.ri Liuzzi Costantino, Liuzzi Damiana, Liuzzi Giovanni, Liuzzi Giuseppe, Liuzzi Rosa (fu Costantino), Liuzzi Luigi, Liuzzi Nicola, Nocito Mario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Rosario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Pamela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Filomena, Bernardo Franco: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele), e Bernardo Michela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, recante l'accettazione dell'indennità offerta, con la conseguenza che l'indennità offerta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in data 31.12.2024, prot. n. 99409, la **sig.ra Liuzzi Erminia**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, ha presentato apposita dichiarazione recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta per la quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, e non risulta altresì resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
- **che**, con nota del 17.02.2025, prot. n. 13847, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Liuzzi Erminia il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, sopra menzionata;
- **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Liuzzi Erminia, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;

- **che**, in data 10.02.2025, prot. n. 11387, la **sig.ra Bernardo Damiana, in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, ha presentato apposita dichiarazione, dalla stessa anticipata a mezzo e-mail in data 05.02.2025, recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta a Liuzzi Rosa (fu Michele), relativamente alla quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, da rendersi nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
- **che**, con nota del 17.02.2025, prot. n. 13834, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Bernardo Damiana il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, sopra menzionata;
- **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Bernardo Damiana, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, sempre entro gli anzidetti termini di 30 o di 15 giorni, da parte del proprietario non concordatario sulla misura dell'indennità di esproprio, non risultano presentate osservazioni scritte, né risultano depositati documenti, né risulta pervenuta comunicazione di avvalimento del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio che ritenga gli sia dovuta, con contestuale designazione, a pena di inefficacia dell'istanza di ricorso, di un perito di propria fiducia affinché venga nominato da questa autorità a far parte della terna dei tecnici incaricati per la stima del valore del bene espropriando;
- **che** l'inutile decorso di tali termini integra l'impossibilità per il proprietario di aderire al procedimento previsto dal citato art. 21, allorquando l'autorità espropriante eserciti la facoltà di emanare il decreto di esproprio successivamente al pagamento o al deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, e ciò in forza del combinato disposto dalle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 23 del T.U., con riserva per il proprietario di chiedere, nella circostanza, solo in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto, in ossequio alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 53, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni, eventualmente rinnovato, dalla notificazione dell'indennità di esproprio, come qui accade, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U. (ove previste), presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**

ATTESO:

- **che**, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, si è dato avvio - mediante comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - al procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 stesso;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali

ovvero ancora della impossibilitata individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate, in via sostitutiva e/o supplementare, anche mediante pubblico avviso;

RICHIAMATA, poi, l'Ordinanza n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025, trasmessa agli interessati mediante notifica nonché, in via sostitutiva e/o supplementare, mediante pubblico avviso, **con la quale questa Autorità ha disposto il deposito**, presso la Cassa depositi e prestiti (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative), con sede in Bari, mediante commutazione in quietanza di deposito, **della somma di € 64.800,00 (sessantaquattromilaottocentoeuro/00), a favore della ditta - LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, e **LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36 - **registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione dell'unità immobiliare sita in Barletta alla Via Sant'Andrea n. 44**, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6;**

CONSIDERATO:

- **che** ricorrono le condizioni di irreperibilità ovvero di assenza di **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 1/36 dell'unità immobiliare in argomento, e dunque persiste l'impossibilità di effettuare la comunicazione, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità provvisoria di espropriazione di sua spettanza, di cui alla nota Ufficio Espropri del 27.02.2025, prot. n. 17577;
- **che** l'ordinanza o il provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria alla Cassa depositi e prestiti (MEF) vanno pubblicati, per estratto e a cura e spese dell'autorità espropriante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** i provvedimenti dell'autorità espropriante diventano esecutivi decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione se non è promossa dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ex art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, né alcuna impugnazione dalle parti sull'indennità;
- **che** le opposizioni e le impugnazioni, proposte in tempo utile, alla disposizione di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio comporta l'interdizione del pagamento dell'indennità depositata e, pertanto, il pagamento può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria su domanda di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 29 del citato D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, fino alla data di pubblicazione e di esecutività del provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, ed ancorché già in presenza della preliminare ordinanza di deposito, come qui accade, una preclusione ad eseguire, in via supplementare nonché postuma, mediante pubblico avviso per irreperibilità ovvero per assenza del proprietario risultante dai registri catastali, la comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, non emerge dalla norma e deve quindi escludersi la sussistenza di una tale preclusione in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso;
- **che**, per i motivi dianzi espressi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, la comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito,

presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità provvisoria di espropriazione di spettanza di **Liuzzi Nicola** è stata nei suoi confronti effettuata, in via supplementare nonché postuma, mediante pubblico avviso;

RICHIAMATA, indi, la determinazione dirigenziale n. 866 del 30.05.2025, affissa all'Albo pretorio comunale a far data dal 23.06.2025 e sino all'08.07.2025, con repertorio di pubblicazione n. 2303, e pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 03.07.2025, in uno alla precitata Ordinanza di deposito n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, **con la quale questa Autorità ha depositato**, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), con sede in Bari, **la predetta somma di € 64.800,00=, a favore della ditta - LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **e LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36 - **registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione della suddetta unità immobiliare sita alla Via Sant'Andrea n. 44**, censita nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6;**

DATO ATTO:

- **che**, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione - nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - dell'estratto del precitato provvedimento di deposito n. 866 del 30.05.2025, non è stata promossa alcuna opposizione alla disposizione di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio;
- **che**, con nota Ufficio Espropri del 28.08.2025, prot. n. 71361, è stato disposto, in favore dei soggetti espropriandi, il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), con sede in Bari, della predetta somma di € 64.800,00=;

VISTA la quietanza di deposito del 02.04.2026, prot. MEF n. 33819, recante Nr. Nazionale: 1435735 e Nr. Provinciale: 175092, attestante l'avvenuto versamento - presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), con sede in Bari - della somma di € 64.800,00= liquidata da questa Autorità con i predetti provvedimenti in conto degli aventi causa;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico, nonché in ottemperanza della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, e successive modificazioni;

D E C R E T A

ART. 1 - È disposta in favore del Comune di Barletta (codice fiscale: 00741610729), beneficiario dell'espropriazione nonché autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, **l'espropriazione dell'unità immobiliare sita in Barletta alla Via Sant'Andrea n. 44**, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, in ditta: LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **e LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, occorrente per l'attuazione dell'intervento di pubblica utilità denominato *"La Sfida del Borgo - Intervento n. 1 - Recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per Atelier d'Arte e Mestieri"*, **autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà, per la quota di 1/1, in capo al predetto beneficiario dell'esproprio nonché autorità espropriante.** L'unità immobiliare descritta viene trasferita nello stato di fatto

e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

ART. 2 - Il Comune di Barletta provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura catastale nei libri censuari.

ART. 3 - Il Comune di Barletta, dopo la registrazione e trascrizione, provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, ex art. 23, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 327/2001; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso del bene espropriato. Il Comune di Barletta darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 327/2001.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, ai fini delle opposizioni dei terzi contro l'indennità di esproprio (tanto perché ai sensi dell'art. 25, comma 3, del T.U. tutti i diritti sul bene possono essere fatti valere unicamente sull'indennità). I terzi interessati potranno proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche nei confronti dei terzi l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

-Ing. Ernesto BERNARDINI-

(Firmato il 04/06/2026)